

convenzione, io rispondo che voi permettereste al municipio un atto di malvagia ingratitudine contro un maestro che lo ha fedelmente servito per 15 o per 20 anni. Oppure voi ammettete che un comune, quando il maestro faccia il suo dovere, è obbligato a mantenerlo ancora per un altro quindicennio, o per altri cinque anni secondo il disegno di legge, e allora io vi dico che invece di escogitare queste convenzioni di quindici e di cinque anni, meglio varrebbe dire addirittura che dopo un quinquennio di prova il maestro è nominato stabilmente.

Io non so comprendere, lo ripeto, che cosa voglia dire questo periodo di quindici e di cinque anni, quando, al fine della convenzione, il municipio non è poi padrone di mandare via il maestro.

A questo sistema intricato e tortuoso io preferisco la nomina stabile, la quale in sostanza è una medesima cosa col progetto della Commissione.

E quando il maestro così nominato non facesse il suo dovere, mancasse ai suoi impegni, incorresse in taluna delle pene contemplate dalla legge del 1859, allora il comune avrà l'incontestabile diritto di licenziarlo, e sarà allora il caso di praticare tutti quei mezzi per il licenziamento, tutte quelle garanzie pel maestro che sono determinate dall'articolo 7 del disegno legge riveduto dalla Commissione.

Io spero che la Commissione ed il signor ministro vorranno formulare in altro modo queste disposizioni di legge che ho esaminate, se non altro perchè siano più chiare. Nel modo infatti che io propongo, abbiamo una disposizione netta e precisa, e che riesce allo stesso scopo del progetto della Commissione; ma, nel modo come il progetto della Commissione è compilato, mi sembra che sia cosa difficile ad intendersi; anzi a prima vista neppure se ne comprende chiaramente il concetto, e si resta in dubbio se un comune possa o no licenziare un maestro, quando il maestro ha fatto sempre il proprio dovere.

Relativamente a queste nomine ed a questi licenziamenti dei maestri, io mi permetterei di fare ancora un'altra osservazione. Forse la Commissione ci avrà già pensato, ma intanto non appare in nessuna maniera dal suo disegno di legge. Noi abbiamo, secondo l'articolo 3 della legge 9 luglio 1876, che un maestro non può essere nominato definitivamente, finchè non abbia 22 anni, e che innanzi che egli abbia raggiunta questa età, viene nominato di anno in anno. E per un emendamento che, mi pare, fu presentato dall'onorevole Martini, si disse ancora che, quando un maestro abbia avute due conferme annuali, acquista

il diritto di ottenere la nomina prima biennale, visto che, colla legge del 1876, la prima nomina di prova era biennale.

Or bene, se voi coll'articolo 4, riducete questa prova, da biennale a quinquennale, sarà necessario mutare l'articolo 3 della legge 9 luglio 1876 per ciò che si riferisce alla prima nomina a cui ha diritto il maestro minore dei 22 anni, che abbia avuto due conferme annuali, e dovrete sancire che dopo due conferme annuali, il maestro minore dei 22 anni ha il diritto alla prima nomina di cinque e non di due anni. O se questo non si crede di fare (il che però sarebbe un assurdo) almeno lo si dica, perchè non resti dubbio se la legge 9 luglio 1876 rimanga relativamente ai maestri minori dei 22 anni in tutta la sua interezza; oppure essi abbiano diritto a quella prima nomina di esperimento durata per cinque anni che viene stabilita dall'articolo 4 dell'attuale disegno di legge. Intorno al quale altre osservazioni si potrebbero fare; ma secondo me nel suo insieme è accettabile, come quello che risponde ad un bisogno effettivamente sentito, e che, dopo tante promesse, dà seria garanzia che la Camera imprenderà ad occuparsi davvero dei maestri elementari e del miglioramento delle loro condizioni. Non aggiungo altro, sperando che, colle modificazioni da me proposte e che mantengo, se pure l'onorevole relatore della Commissione e l'onorevole ministro non mi persuadano del contrario, questo progetto voglia essere accettato dalla Camera. E mi auguro che presto venga il giorno in cui ci si presentino completi e radicali provvedimenti, persuaso come sono che l'organizzazione dell'istruzione primaria debba contenere in germe l'organizzazione dell'Italia futura. (*Bravo!*)

Presidenze. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrighiani. Perchè qualcuno non abbia a credere che io voglia vestirmi delle penne del pavone, comincerò subito dal fare una dichiarazione; che, cioè, la parte più importante degli emendamenti che a suo tempo proporrò, ma dei quali io credo dover parlare nella discussione generale perchè alterano in gran parte il concetto del presente disegno di legge, è tolta da alcune considerazioni che ieri espose in questa Camera l'onorevole Bonghi, quando disse che il miglior sistema da adottare, invece delle capitolarioni per i maestri, doveva essere questo: che lo Stato non facesse se non sottrarre per legge i maestri alle possibili prepotenze dei comuni, e garantirli che sarebbe loro conservato il posto sino a quando di quel posto fossero meritevoli.